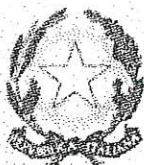


N. R.G. 1420/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SENTENZA

N° 1394

DEP. 30 MAG. 2010

CRON. 1156

REP. 3258

oggetto: Cause di
rapporti societari

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Anna Maria MARRA

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

A

l, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti

i, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in

, in forza di mandato a margine della comparsa di riassunzione;

ATTORE

CONTRO

B

C

D

E

F

G

H

H

in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, correnti

rispettivamente in

), rappresentate e difese in giudizio dagli avv.ti

i, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in

7, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTE

NONCHE' CONTRO

I _____, titolare dell'impresa individuale alla ditta _____, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Dichiarare inammissibili e tardive le domande ed eccezioni formulate con la comparsa del 28.5.2014, dovendosi ritenere formulate solo le domande svolte fino all'udienza del 6.12.2013 innanzi al Tribunale di Torino. Dichiarare inammissibile o improcedibile e, comunque, rigettare per infondatezza in fatto e in diritto la domanda nuova formulata da _____ sub. capo n. 3 delle conclusioni avversarie del 26/28 maggio 2014 e le domande istruttorie perché nuove rispetto alla richiesta formulata dai convenuti all'udienza del 6.12.2013 innanzi al Tribunale di Torino. Nel merito, accertare e dichiarare, a seguito della notifica a tutti i soci di _____ dell'esercizio del diritto di opzione, l'avvenuto trasferimento in favore del sig. _____ del 25,5 % del capitale sociale di _____ e, comunque, in via gradata, accertare l'obbligo dei soci a contrarre ex art. 2932 cc, con conseguente emissione di sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Conseguentemente, condannare _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a trascrivere nel libro soci la qualità di socio del _____ e ad adempiere a tutte le comunicazioni di legge. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle sopra formulate domande, dato atto delle prestazioni effettuate dal 2007 al febbraio 2011 da parte del _____ in favore dei convenuti, condannare gli stessi, in solido tra loro, a remunerare il _____ nella misura di euro 82.400,00.= ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà sia stata provata in corso di causa o in quella che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione. In via ancor più gradata, dato atto delle prestazioni effettuate dal 2007 al febbraio 2011 da parte del _____ in favore dei convenuti, dato conseguentemente atto dell'arricchimento senza giusta causa in capo ai convenuti e del depauperamento del patrimonio dell'attore, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore del _____ della somma di euro 82.400,00.= ovvero quella maggiore o minore che il Giudice riterrà sia stata provata in corso di causa o in quella che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione. In ogni caso, condannare _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal _____, emergenti dagli atti, oltre i danni patrimoniali e comunque nella misura ritenuta di giustizia che si indica prudenzialmente in non meno di euro 80.000,00.=, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Condannare i soccombenti al pagamento

integrale dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio, aumentati ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. n. 55 del 2014 e comunque nella misura massima di legge, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario del 15 % (art. 2 D.M. del 10 marzo 2014 n. 55), del contributo unificato pagato di euro 927,00.= per iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Venezia ed euro 927,00.= per l'iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Torino, per il totale di euro 1.854,00.= e degli accessori di legge tutti, incluse eventuali future spese di CTU e CTP. In via istruttoria come da foglio allegato a verbale del 27.5.2015".

CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE !

"Nel merito, in via principale, si rigettino tutte le domande proposte da parte attrice. Nel merito, in via subordinata *sub condicione* che fosse ritenuto essere validamente trasferite le quote di G a A, previo accertamento dell'inadempimento da parte dell'attore agli obblighi derivantigli dalla scrittura del 17.5.2010, si risolva il detto contratto ex art. 1453 cc e, in subordine, si dichiari privo di causa il patto di opzione, in entrambi i casi ordinandosi la *ficta* restituzione delle quote oggetto del detto patto ai convenuti, ai sensi dell'art. 2037 cc. Nel merito, in via principale, relativamente alla convenuta G, si dichiari inopponibile a G il patto del 17.5.2010 e si rigettino le domande tutte proposte da parte attrice nei suoi confronti. In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio, comprese spese generali e spese successive alla sentenza. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 27.5.2015".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA I :

"Dichiarare cessata la materia del contendere tra l'attore A e la convenuta I, avendo questa aderito alla domanda principale di cui ai capi a) e b) dell'atto di citazione. Nulla sulle spese".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione del 13.2.2014, regolarmente notificato a seguito di ordinanza del Tribunale di Torino affermativa della competenza del Tribunale di Venezia per avere aderito le parti tutte all'indicazione di tale ufficio, A ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Giudice : C, D, H, E, B, F, G, I, affermando come, con scrittura privata del 17.5.2010, tutti i soci di G, e precisamente gli

altri convenuti, gli avrebbero riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del 25,5 % delle quote di ridetta società, a fronte del pagamento del valore nominale di euro 2.550,00.=, diritto da esercitare dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, con trasferimento da parte degli alienanti di parte proporzionale alla loro partecipazione.

A), avuta notizia dell'approvazione del bilancio, ha rammentato di avere esercitato il diritto di opzione, invitando le controparti a ricevere il versamento del corrispettivo prezzo, ai sensi dell'art. 1209 cc, e a formalizzare il trasferimento delle partecipazioni, a norma dell'art. 2470 cc, procedendo anche alla sua iscrizione nel libro dei soci, salvo ricevere rifiuto, giustificato dalle controparti nella circostanza che egli avrebbe omesso di trasferire alla società

G i nomi a dominio e ; e che egli si sarebbe dimesso dalla carica di amministratore, essendo il mantenimento di detta carica condizione tacita del trasferimento delle quote.

Peraltro, l'attore ha anche affermato che prima e dopo la costituzione di G avrebbe eseguito personalmente delle prestazioni professionali informatiche, quali la registrazione dei domini rammentati, l'analisi, l'integrazione e la geolocalizzazione in un unico data base delle anagrafiche dei clienti, lo sviluppo di un nuovo *software* di geolocalizzazione dei , lo studio sull'andamento dei prezzi di acquisto e vendita prodotti, lo sviluppo di un servizio informatico di gestione degli ordinativi, lo sviluppo di un *software* di emissione delle fatture, lo sviluppo di *software* per reperire i prezzi dei principali concorrenti al fine di calcolare il prezzo migliore di vendita, la riscrittura del sito di commercio elettronico, l'attività di aggiornamento e gestione dei *software* in questione, la gestione diretta di campagne di *marketing*.

Affermando che la scrittura del 17.5.2010 costituirebbe accordo parasociale stipulato tra i soci di G con l'organo gestorio, diretto a regolare i reciproci interessi in ragione dell'apporto dato da ciascuno alla società e tendendo la clausola relativa al riconoscimento dell'opzione di acquisto delle quote a remunerare l'attore per tutta la collaborazione data all'avvio dell'attività che, senza il suo apporto, non si sarebbe potuta iniziare, A ha negato che l'efficacia di detto patto fosse condizionata alla sua permanenza nel consiglio di amministrazione di G , così concludendo con la richiesta di accertamento dell'acquisto della quota sociale, in ragione dell'esercitato diritto di opzione, ovvero per l'emissione di sentenza facente luogo del contratto di trasferimento. In via subordinata, A ha chiesto la condanna dei singoli soci di G e della stessa società al pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, ovvero, in via subordinata, chiedendo il riconoscimento del credito maturato per arricchimento senza giusta causa e, in ogni caso, chiedendo la condanna dei soci di

m

G al risarcimento dei danni sopportati per l'inadempimento dell'accordo del 17.5.2010.

I, costituendosi in giudizio ha affermato di aderire alle domande inerenti al trasferimento della quota sociale in capo all'attore, così concludendo con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Di converso, le società convenute hanno chiesto il rigetto di tutte le pretese attoree.

Quanto alle domande relative al trasferimento delle partecipazioni in

, le convenute hanno evidenziato come nel contratto di data 17.5.2010 si sarebbe preteso l'impegno di A a ricoprire la carica di consigliere nell'organo gestorio della società, con l'impegno preso dalle altre parti a finanziare il capitale della società medesima sino ad approvazione del bilancio 2011, consentendosi il trasferimento delle quote in caso di esercizio del diritto di opzione rammentato, con obbligo per A di trasferire a G i domini "i" di sua creazione.

Affermando la natura di patto parasociale dell'accordo intervenuto tra le parti, le società convenute ne hanno rammentato l'efficacia meramente obbligatoria, anche in riferimento alla disciplina del diritto di alienazione delle quote, inopponibile alla società delle cui quote trattasi, non essendo ella parte dell'accordo. Evidenziandosi come il patto parasociale rimarrebbe comunque in posizione ancillare rispetto al contratto di società ed affermandosi come l'art. 7 dello statuto di G prevederebbe che il trasferimento delle quote a soggetti diversi dai soci sarebbe subordinato al preventivo gradimento motivato dell'organo amministrativo, gradimento mai intervenuto, a detta delle società convenute a maggior ragione l'esercizio dell'opzione sarebbe del tutto inefficace rispetto a G, ancora una volta non obbligata a trascrivere il trasferimento, obbligo viepiù inesistente per il fatto che A, dopo le dimissioni da amministratore, avrebbe iniziato ad intraprendere attività in concorrenza con quella della società in violazione del correlativo divieto imposto dallo statuto, con previsione di esclusione del socio, così trovandosi l'attore in situazione di incompatibilità con la possibilità di acquistare le quote sociali.

Inoltre, parti convenute hanno allegato come l'attore avrebbe certamente inadempito al patto del 17.5.2010, posto che egli non avrebbe mai provveduto a trasferire i nomi a dominio www.i e www. , così come avrebbe dato, in modo del tutto ingiustificato, le proprie dimissioni da consigliere di amministrazione, dovendo egli rimanere in carica almeno due anni, obbligazioni ontologicamente legate all'esercizio dell'opzione da parte dell'attore, essendo la cessione delle quote una forma di remunerazione dell'attività gestoria, con

M

conseguente fondatezza dell'eccezione di inadempimento, ovvero della richiesta avanzata in via riconvenzionale subordinata di risoluzione per inadempimento del patto oggetto di lite.

Quanto alla domanda relativa alla remunerazione dell'attività prestata dall'attore, parti convenute hanno affermato che quella asseritamente prestata prima della costituzione della società ad a favore delle singole società divenute sue socie, sarebbe stata svolta, pur essendo essa contestata, in favore del consorzio L costituito tra di esse, come evincibile dalle stesse fatture emesse dall'attore nei confronti di esso consorzio. Quanto alle contestate prestazioni eseguite successivamente alla costituzione della società, a detta delle convenute esse sarebbero state prestate in favore della società stessa, ma rientranti nell'attività gestoria dell'amministratore, compensi a cui lo stesso A, in ogni caso, avrebbe rinunciato dando le proprie dimissioni.

Infine, parti convenute hanno chiesto il rigetto anche della pretesa risarcitoria, non sussistendo alcun danno da ristorare.

L'accordo di data 17.5.2010 oggetto di lite risulta intervenuto tra A, oltre che M, all'epoca amministratori di G, e i soci definitivi fondatori di quest'ultima neocostituita impresa collettiva, partitamente indicati in C.

D, H, E, B, F e I (doc. n. 1 di fascicolo attoreo). In detto accordo, se da un lato i soci fondatori si sono impegnati a non recedere dalla società fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e, anzi, a finanziare *pro quota* l'impresa collettiva per esigenze di liquidità, per copertura di perdite di esercizio e per eventuale ricostituzione del capitale, dall'altro hanno "consentito" a trasferire *pro quota* ed al valore nominale una percentuale della loro partecipazione pari al 51 % del capitale sociale ai signori M e A i quali, dopo l'approvazione del bilancio al 31.12.2011, è previsto possano "esercitare il diritto d'opzione" ed entrare come soci della società G rispettivamente per il 25,5 % del capitale".

La prima difesa che parti convenute svolgono in argomento è che l'accordo in questione debba definirsi quale patto parasociale rispetto al quale G sarebbe estranea, con conseguente suo effetto obbligatorio eventualmente vincolante le sole parti e l'inopponibilità di esso alla società, per l'effetto, non tenuta a dare corso alla cessione delle quote.

In prima battuta, appare opportuno osservare che i patti parasociali sono accordi tra soci che regolano, eventualmente insieme a terzi (Cass. n. 15963/2007), uno o più profili concernenti l'esecuzione del rapporto sociale e ciò anche in modo difforme o complementare rispetto alle previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto, ma pur sempre nei limiti della meritevolezza della loro tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc.

Il presupposto fondamentale affinché si possa parlare di patto parasociale è che questo vincoli i soci di una stessa società, ed eventualmente anche terzi, con effetti meramente obbligatori, ovviamente inopponibili alla società medesima, e che detti patti attengano all'esecuzione del rapporto societario.

Nel contesto della scrittura oggetto di lite, appare possibile scorgere la parasocialità dell'accordo certamente in riferimento agli impegni presi tra i soci di G anche rispetto ai terzi e relativi, ad esempio, all'obbligo di non recedere dalla società fino ad una certa data, ovvero all'obbligo di finanziare la neocostituita impresa per le sue esigenze di liquidità, nonché ad eseguire versamenti per copertura di perdite ovvero per la ricostituzione del capitale, in alternativa alla trasformazione della società o alla sua liquidazione.

Quanto al riconoscimento in favore di A e G, già amministratori di G, dell'opzione di acquisto del 25,5 % ciascuno delle quote della società, con prezzo indicato al valore nominale, appare evidente rilevare come il patto in questione rientri nel contesto della disciplina dell'art. 1331 cc che prevede come, quando le parti, convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 cc. Il patto di opzione ovviamente esula dalla fattispecie dell'accordo parasociale, in quanto regola la formazione del contratto di cessione di quote, vincolando esso le parti ed essendo tenuta la società stessa a dare corso alle relative pubblicità, ove la cessione sia conforme alla disciplina statutaria.

Ora, ai sensi dell'art. 2341 *bis* cc, il patto parasociale può certamente avere la finalità di stabilizzare gli assetti proprietari e, quindi, può certamente avere ad oggetto il trasferimento delle quote sociali. Tuttavia, la finalità di stabilizzazione viene perseguita imponendo limiti che impediscano che gli assetti proprietari esistenti mutino nel tempo.

Nel caso di specie ci si trova di fronte al riconoscimento da parte dei soci di G del diritto di opzione in favore di A, posto che è chiaro il tenore del patto che prevede che i soci consentono "fin d'ora" a trasferire *pro quota* percentuale le proprie partecipazioni, con espressa previsione dell'opzione in favore di A, così riconoscendogli la facoltà di accettare la proposta di alienazione da reputarsi irrevocabile.

E' ovvio rilevare come, con il patto di opzione, tra i soci di G ed il terzo non si è concordata alcuna previsione volta a stabilizzare gli assetti proprietari.

Sotto diversa prospettiva si potrebbe opinare come il riconoscimento del diritto di opzione in favore del terzo deroghi al principio previsto dall'art. 7 dello statuto societario che dispone che il

M

trasferimento della quota di partecipazione a soggetti diversi dai soci sia subordinato al preventivo gradimento motivato dell'organo amministrativo, cosicché il patto parasociale in questo caso escluderebbe una limitazione statutaria imposta alla libera circolazione delle partecipazioni.

Per la verità, il riconoscimento del diritto di opzione non opera quale patto parasociale derogativo della clausola statutaria di gradimento, clausola che continua ad essere applicabile alle fattispecie alle quali è relativa, cosicché la questione della opponibilità alla società dell'eventuale cessione ai terzi delle partecipazioni, non attiene al fatto che con il riconoscimento del diritto di opzione si sarebbe pattuito un accordo parasociale, quanto al fatto che l'esercizio dell'opzione non sarebbe opponibile alla società, ovvero non sarebbe efficace, ove non intervenuto il gradimento dell'organo amministrativo.

E' ora da riflettere se alla fattispecie regolata con il riconoscimento dell'opzione in favore di **A** possa effettivamente applicarsi la previsione statutaria limitativa della facoltà di trasferire le quote sociali.

In primo luogo, va premesso che l'opposizione all'attore della clausola di gradimento, deve intendersi quale eccezione in senso proprio, facendo valere un fatto impeditivo degli effetti dell'esercizio dell'opzione ed ampliando detta difesa il tema del contendere a fatti ulteriori e diversi rispetto all'accertamento della conclusione dell'atto di cessione delle partecipazioni tra le parti negoziali.

In punto e preliminarmente, appare necessario prendere posizione su quanto affermato da parte attrice circa la tardività di detta eccezione. Premesso che il presente giudizio è stato riassunto a seguito di ordinanza del Tribunale di Torino, è in riferimento al giudizio così come introdotto dinanzi a quell'ufficio che deve verificarsi se detta eccezione sia stata tempestivamente svolta.

Ebbene dagli atti risulta che **A** ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino le odierne controparti per l'udienza del 18.11.2013 (doc. B di fascicolo attoreo), così come risulta la loro costituzione con comparsa depositata il 28.10.2013, in cui è formulata l'eccezione in ragione del fatto che la cessione delle quote non sarebbe stata accompagnata dal gradimento, secondo l'art. 7 dello statuto sociale (vedasi quanto prodotto al fascicolo di parte convenuta). Sebbene la prima udienza di trattazione presso il Tribunale di Torino sia stata celebrata, con evidente differimento, solo il 6.12.2013 (doc. n. A di fascicolo attoreo), appare evidente che la costituzione è intervenuta entro i venti giorni precedenti l'udienza fissata con citazione, essendo così del tutto tempestiva l'eccezione in questione fondata sulla disciplina statutaria, eccezione che non può dirsi in alcun modo abbandonata per il fatto che dinanzi al Giudice di Torino i convenuti abbiano chiesto la declaratoria di incompetenza a cui l'attore ha aderito.

M

Nel merito della questione, deve rilevarsi che la clausola di gradimento che impedisce il trasferimento di quote senza il *placet* dell'organo deputato, ha come funzione essenziale quella di tutelare l'interesse di preservare la coesione della compagine societaria, in modo da impedire che terzi possano entrarvi, introducendo nel sistema delle società di capitali un forte elemento personalistico nella regolamentazione della circolazione delle partecipazioni.

In effetti, la cessione della partecipazione societaria, comporta non solo l'effetto traslativo della partecipazione dal cedente al cessionario, ma contemporaneamente la successione a titolo particolare nel contratto di società, di modo che, affinché possa verificarsi detta successione, è necessario il consenso del ceduto, posto che solo in ragione di tale consenso il trasferimento della partecipazione potrà avere effetti nei suoi confronti.

L'art. 2469 cc prevede che le partecipazioni della società a responsabilità limitata siano liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo che la volontà dei soci non si sia espressa in modo contrario in ragione delle disposizioni dell'atto costitutivo che può introdurre limitazioni a detta libera circolazione.

L'esistenza della clausola di gradimento che ha l'effetto di limitare la libera trasferibilità delle quote sociali, in quanto inserita nell'atto costitutivo, non può che avere effetti nei confronti anche dell'acquirente della partecipazione, con la conseguenza che essa condiziona l'efficacia del trasferimento, ove il gradimento non sia dato.

Ovviamente l'interesse alla coesione della compagine societaria, perseguito con la clausola di gradimento, non può essere ridotto alla mera sommatoria degli interessi individuali di ogni singolo socio, riguardando esso in realtà anche l'interesse collettivo di cui è portatrice la società medesima, circostanza tanto più vera, nell'ipotesi che occupa, in quanto il gradimento è previsto debba essere espresso da un organo sociale quale è l'organo amministrativo. Inoltre, che la clausola di gradimento persegua l'interesse sociale più che l'interesse individuale di ciascun socio è dato dal fatto che detto gradimento per venire meno deve essere oggetto di delibera in sede di assemblea straordinaria, dovendosi pur sempre provvedere a modificare lo statuto della società secondo le formalità previste dalla legge.

Se l'interesse alla coesione dell'originaria compagine societaria sotteso alla clausola di gradimento deve reputarsi collettivo, essa clausola deve trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui i soci originari provvedano a cedere le proprie partecipazioni a terzi, anche quando la cessione riguardi parte delle partecipazioni di tutti i soci.

Consegue che non è possibile sostenere che, con il riconoscimento da parte di tutti i soci di

G

del diritto di opzione in favore di

A

, sia stato espresso il

M

gradimento statutariamente previsto, posto che non solo detto gradimento deve essere dato al momento del trasferimento e non al momento dell'accordo di opzione, ma anche in quanto la volontà di riconoscimento dell'opzione da parte di tutti i soci non equivale alla valutazione rimessa statutariamente all'organo amministrativo di valutare con il proprio gradimento motivato l'opportunità che il terzo, a cui sia stato riconosciuto il diritto di opzione da parte dei soci, entri nella compagine societaria. Inoltre e per quanto già detto, non può condividersi l'opinione espressa da parte attrice secondo cui il riconoscimento da parte di tutti i soci del diritto di opzione, con il consenso degli stessi amministratori destinatari dell'opzione medesima, sarebbe da equipararsi ad una assemblea totalitaria idonea ad escludere l'applicazione della clausola statutaria, posto che ogni modifica allo statuto richiede formalità che non si riscontrano nell'accordo oggetto di lite.

Così dicasi in riferimento alla possibilità di scorgere nell'accettazione del diritto di opzione da parte di A e M, all'epoca amministratori di G, la dichiarazione di gradimento richiesta. Infatti, nel contesto dell'accordo del 17.5.2010, questi non sono affatto intervenuti in qualità di amministratori di G che neppure è indicata come parte contrattuale, non potendosi inoltre sottacere quanto già rilevato e cioè che il gradimento l'organo amministrativo si sarebbe dovuto esprimere al momento della cessione e cioè quando A ha esercitato, con dichiarazione del 28.6.2012, l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto (doc. n. 2 di fascicolo attoreo), quando cioè lo stesso pacificamente non ricopriva più alcuna carica sociale.

Infine, non è condivisibile l'opinione attorea secondo cui la clausola statutaria di gradimento sarebbe nulla. Infatti, l'attuale disciplina prevista dall'art. 2469 cc, consente clausole di gradimento anche incondizionate, salva la possibilità per i soci di recedere dalla società ed ottenere la liquidazione della partecipazione.

Se risulta pacifico e documentato che A ha esercitato il diritto di opzione riconosciutogli dai soci di G, nondimeno deve dichiararsi l'inefficacia di tale cessione, in ragione del fatto che non risulta in alcun modo intervenuto il gradimento statutariamente previsto. Seppure sia controverso se la clausola di gradimento incida sulla opponibilità della cessione alla società ovvero sulla stessa efficacia della cessione, in argomento deve rilevarsi che, in materia di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della partecipazione in una società di capitali, benché, in linea generale, possa essere stabilito che il trasferimento, a certi fini, sia efficace ed operante tra le parti indipendentemente dalla sua opponibilità alla società, una simile evenienza deve escludersi nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto le quote di partecipazione ad una srl, ove le stesse non siano naturalmente destinate alla circolazione, e quindi

7

la sua ricorrenza richiede che si accerti, in concreto, che le parti hanno voluto il trasferimento indipendentemente dalla opponibilità del contratto alla società e dalla possibilità per il cessionario di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio (vedasi principio espresso da Cass. n. 19203/2005).

Nel caso di specie, vista la clausola statutaria di gradimento, non può dirsi che le partecipazioni siano liberamente trasferibili e nel contempo, deve rilevarsi come, dalle domande svolte dall'attore, questi ritenga come gli accordi del 17.5.2010 debbano essere intensi nel senso del riconoscimento del trasferimento delle quote sociali in suo favore in tanto in quanto l'acquisto sia opponibile anche alla società, tanto che nelle premesse di detto accordo è riconosciuta dalle parti la chiara intenzione dei signori *M* e *A* di esercitare il diritto di opzione ed entrare "come soci" in *G*.

Consegue che, in difetto di gradimento, deve rilevarsi non tanto l'inopponibilità del trasferimento della quote alla società, quanto l'inefficacia della cessione stessa.

Ovviamente, la declaratoria di inefficacia del trasferimento per difetto di gradimento assorbe ogni ulteriore questione in tema di risoluzione dell'accordo per gli affermati inadempimenti imputati da parte convenuta all'attore.

Venendo a considerare le domande con cui l'attore ha chiesto la condanna di parti convenute al pagamento del corrispettivo per l'attività professionale prestata, va osservato che, per allegazione pacifica dello stesso *A*, detta attività sarebbe stata eseguita sia prima che successivamente alla costituzione di *G*, con ciò giustificandosi la pretesa di pagamento avanzata sia nei confronti dei soci di essa, sia nei confronti di *G* medesima.

E' bene chiarire che la prospettazione attorea è quella dell'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale avente ad oggetto un'opera professionale, non essendo stata fatta valere alcuna pretesa di compenso quale amministratore, così come va chiarito che sul punto parti convenute hanno, in ogni caso, contestato la sussistenza delle prestazioni asseritamente eseguite in loro favore.

A parte la considerazione che sulla base di detta prospettazione appare ovvio che *G*

non debba rispondere delle attività asseritamente prestate dall'attore prima della sua costituzione, prestazioni professionali di cui potrebbero in tesi rispondere gli altri convenuti, è da dire che i documenti prodotti e le prove orali articolate dall'attore non sono adeguati e pertinenti al fine di dare contezza di quali specifiche attività professionali sarebbero state svolte nel tempo e, in particolare, a dare contezza a favore di chi esse sarebbero state eseguite. Nessuno dei documenti acquisiti costituisce accordo negoziale in ragione del quale si possa evidenziare il soggetto che nell'eventualità abbia richiesto la prestazione ovvero che individui con precisione l'oggetto

M

dell'attività eseguita. Le prove orali sul punto debbono reputarsi assolutamente generiche, mai precisando in cosa specificamente sia consistito l'incarico professionale affidato e quando e da chi esso sia stato dato, incertezza che attiene anche alla prova relativa a quando ed a favore di chi specificamente sarebbero state eseguite le prestazioni oggetto di questione, particolare questo non indifferente al fine di imputare l'eventuale obbligo di pagamento del corrispettivo in capo a soci di G ovvero in capo a quest'ultima società.

In particolare, la documentazione prodotta in atti dall'attore (doc. n. 8) rappresenta per la massima parte fogli di calcolo con previsioni di vendite e fatturati per la vendita di pneumatici che, pur essendo il settore di operatività dell'impresa convenute, non è dato ricondurre necessariamente all'affermata attività professionale prestata su incarico di queste, tenuto conto che lo stesso attore ha affermato che egli svolge l'attività professionale di consulenza e progettazione per lo sviluppo del *business* nel settore dell'*e-commerce*, mentre altra documentazione non si capisce come possa essere collocata nell'ambito delle prestazioni eminentemente informatiche garantite dall'attore, secondo sua stessa asserzione. Peraltro, dalla documentazione prodotta al fascicolo di parte convenuta risulta che l'assistenza informatica e per il progetto "Gommista Specialista" è stata eseguita da imprese diverse, quali N che ha emesso le relative fatture.

Lo stesso capitolo di prova orale di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc volto a dare contezza che "l'attività di sviluppo del *business* veniva svolta e concordata in innumerevoli riunioni con i rappresentanti degli attuali soci di G", risulta assolutamente generico, così come risulta genericamente collocato temporalmente il capitolo di prova orale finalizzato ad accertare che "prima e dopo la costituzione della società (G", l'attore avrebbe svolto una serie di prestazioni elencate in capitolo, non potendo la testimonianza così articolata dare precisa collocazione all'attività professionale svolta, anche al fine di poterla correttamente imputare.

In altre parole, l'attore ha mancato di offrire adeguata prova sia degli elementi in forza dei quali si possa ricostruire la sussistenza dei rapporti contrattuali di prestazione d'opera su cui egli fonda la domanda, sia delle specifiche attività professionali prestate nel tempo in favore dei soci di G ovvero in favore di quest'ultima, di modo che la stessa CTU contabile volta a determinare il congruo compenso, sarebbe del tutto esplorativa.

Ovviamente, il difetto di prova della concreta attività svolta dall'attore in favore di G ovvero in favore dei suoi soci impedisce di ritenere fondata la stessa domanda il cui titolo è costituito dall'affermato arricchimento senza causa ottenuto da parte convenuta.

M

Infine, deve essere considerata la pretesa dell'attore onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dal "comportamento dei soci di G i".

La domanda deve essere esaminata nei limiti del pregiudizio allegato con atto di citazione e, quindi, nei limiti dell'affermato pregiudizio non patrimoniale individuato nella frustrazione della sua aspettativa verso la società determinato dal fatto che i soci di G si sarebbero immotivatamente opposti all'acquisto della sua qualità di socio, ovvero nei limiti del danno patrimoniale cagionato dal fatto che tale ingiustificata opposizione avrebbe determinato una perdita di guadagno, ben potendo l'attore dedicare i suoi sforzi professionali ad altri clienti.

In primo luogo, è da dire che il difetto di gradimento, fatto ostativo all'ingresso di

A nella compagine societaria di G, non può ritenersi condotta abusiva o illecita, essendo esso gradimento previsto statutariamente, di modo che da tale mancato gradimento non può derivare un danno ingiusto da risarcire.

Inoltre, al di là della sussistenza di un illecito imputabile a carico di parti convenute, appare dirimente rilevare che nessuna prova di danno è stata fornita dall'attore, né del pregiudizio non patrimoniale, posto che neppure è individuata la posizione giuridica costituzionalmente tutelata e rilevante che si assumerebbe violata, né del pregiudizio patrimoniale, non essendovi contezza delle alternative attività professionali che l'attore avrebbe potuto lucrativamente svolgere e che avrebbe perduto come fonti di maggiore reddito.

Anche in tale contesto la richiesta di CTU appare del tutto esplorativa, oltre che inconferente per la parte relativa alla determinazione della perdita del valore economico della sua partecipazione, ovvero per la parte relativa alla determinazione dei dividendi allo stesso non distribuiti, essendo queste voci di pregiudizio affermate tardivamente solo in memoria *ex art. 183 comma 2 cpc*, scaduto il termine assegnato per la precisazione delle domande e delle difese.

In conclusione, le domande tutte di parte attrice debbono essere rigettate.

Le spese possono essere integralmente compensate tra l'attore e la convenuta I che, sostanzialmente, ha aderito alla domanda di accertamento dell'intervenuto trasferimento della sua quota e non ha svolto opposizione alcuna verso le ulteriori pretese. Di converso, A deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore degli altri convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

M

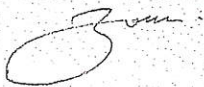
Sent. 1394/16

1. rigetta le domande tutte proposte dall'attore *A* ;
2. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta *I* ;
3. condanna l'attore a pagare in favore delle convenute *C* , *D* , - *H*
E , *B* , *F* e *G* .

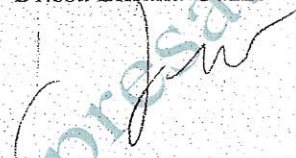
le spese di lite che si liquidano in euro 12.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Venezia, 10 novembre 2015

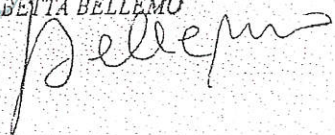
Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni



Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO



TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
30 MAG. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ELISABETTA BELLEMO

